

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 aprile 1996.

**Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate in prodotti di origine vegetale (recepimento della direttiva n. 95/38/CE) e in cereali e prodotti di origine animale (recepimento della direttiva n. 95/39/CE).**

#### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Vista la direttiva del Consiglio n. 95/39/CE del 17 luglio 1995, concernente le quantità massime di residui sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale;

Vista la direttiva del Consiglio n. 95/38/CE del 17 luglio 1995, concernente le quantità massime di residui sui e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali del 9 agosto 1995 e del 12 agosto 1995;

Visti gli art. 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive n. 95/38/CE e n. 95/39/CE, e ritenuto opportuno, su indicazione delle autorità deputate alla vigilanza, di integrare in forma redazionale omogenea le citate direttive 95/38/CE e 95/39/CE, con l'aggiunta di valori già autorizzati con precedenti ordinanze ancora in vigore e con l'adeguamento ai valori comunitari dei limiti convenzionali di determinazione analitica delle sostanze attive;

Decreta:

Art. 1.

#### *Campo di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

a) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato I, parte A, del decreto ministeriale 9 agosto 1995;

b) cereali, di cui all'allegato I, parte B, del decreto ministeriale 9 agosto 1995;

c) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato I, parte C, del decreto ministeriale 9 agosto 1995;

d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato I, parte D, del decreto ministeriale 9 agosto 1995.

Art. 2.

#### *Esclusioni dal campo di applicazione*

1. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), per i quali è provato adeguatamente che sono destinati:

a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali;

b) alla semina o alla piantagione.

2. Il presente decreto non si applica ai cereali ed ai prodotti di origine animale, per i quali è provato adeguatamente che sono destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

## Art. 3.

*Limiti massimi di residui*

1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1.

2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2.

3. Nel caso di prodotti essiccati di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, per i quali non siano fissati limiti massimi specifici, sono applicabili i limiti massimi previsti nell'allegato 1, tenendo conto della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione.

## Art. 4.

*Controlli*

1. I controlli per il rispetto dei limiti massimi di residui, di cui all'art. 3, sono effettuati secondo i criteri indicati nei decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993.

## Art. 5.

*Misure di ispezione veterinaria*

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, non pregiudica le misure di ispezione veterinaria per il controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti di origine animale, in particolare le misure adottate conformemente a direttive comunitarie.

## Art. 6.

*Disposizioni che permangono in vigore*

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui alle ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e ai decreti ministeriali 9 agosto 1995 e 12 agosto 1995 non modificate dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 aprile 1996

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1996  
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 62

ALLEGATO I

## LIMITI MASSIMI

di residui (LMR) in prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, cereali ed altri prodotti vegetali, in attuazione di disposizioni comunitarie (valori sottolineati), nonché limiti massimi di residui provvisori in attesa di armonizzazione comunitaria (valori non sottolineati)

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitointrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
ALDICARB (insetticida)	Agrumi, noci di Pecan . . . . .	<u>0,2</u>	Somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone espressa come aldicarb
	Fragole, banane . . . . .	0,05	
	Altra frutta . . . . .	0,05	
	Cavolfiori, cavoli di Bruxelles . . . . .	<u>0,2</u>	
	Pomodori . . . . .	0,1	
	Bietole rosse, carote, pastinaca, cavoli broccoli, cavoli cappucci, porri . . . . .	0,05	
	Altri ortaggi . . . . .	0,05	
	Legumi da granella . . . . .	0,05	
	Semi di lino, di colza e di cotone . . . . .	0,05	
	Altri semi oleaginosi . . . . .	0,05	
	Patate . . . . .	0,2	
	Tè . . . . .	0,05	
	Luppolo . . . . .	0,05	
	Cereali . . . . .	0,05	
	Tabacco (fresco) . . . . .	0,6	
	Tabacco (essiccato commerciale) . . . . .	3	
Barbabietole da zucchero . . . . .	0,05		
AMITRAZ (insetticida - acaricida)	Arance, pomacee, pesche . . . . .	1	Somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressa come amitraz
	Agrumi (escluse le arance), drupacee (escluse le pesche), uve . . . . .	0,4	
	Fragole, ribes a grappoli . . . . .	0,02	
	Altra frutta . . . . .	0,02	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitofarmacica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
	Pomodori . . . . .	0,5	
	Melanzane, cucurbitacee . . . . .	0,4	
	Altre solanacee . . . . .	0,02	
	Altri ortaggi . . . . .	0,02	
	Legumi da granella . . . . .	0,02	
	Semi di cotone . . . . .	0,02	
	Altri semi oleaginosi . . . . .	0,02	
	Patate . . . . .	0,02	
	Tè . . . . .	0,1	
	Luppolo . . . . .	50	
	Cereali . . . . .	0,02	
<b>METIDATION</b> (insetticida)	Agrumi . . . . .	2	
	Frutta a guscio . . . . .	0,05	
	Pomacee . . . . .	0,3	
	Drupacee (escluse le ciliege) . . . . .	0,2	
	Uve . . . . .	0,5	
	Olive . . . . .	1	
	Ciliege . . . . .	0,02	
	Altra frutta . . . . .	0,02	
	Cipolle, scalogni, porri . . . . .	0,02	
	Altri ortaggi . . . . .	0,02	
	Legumi da granella . . . . .	0,02	
	Semi di colza . . . . .	0,05	
	Semi di cotone . . . . .	0,02	
	Altri semi oleaginosi . . . . .	0,02	
	Patate . . . . .	0,02	
	Tè . . . . .	0,05	
	Luppolo . . . . .	3	
	Cereali . . . . .	0,02	
<b>METOMIL</b> (insetticida)	Mele . . . . .	1	Somma di metomil e di tiodicarb, espressa come metomil
	Uve . . . . .	3	
	Pere, pesche . . . . .	0,2	
	Agrumi, drupacee (escluse le pesche), ribes a grappoli, olive . . . . .	0,05	
	Altra frutta . . . . .	0,05	
	Ravanelli . . . . .	0,5	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile . . . . .	0,2	
	Spinaci e simili . . . . .	2	
	Solanacee, zucchini, cavolfiori, cavoli cappucci, lattuga, finocchi, carciofi . . . . .	0,1	
	Cetrioli, cavoli (esclusi i cavolfiori e i cavoli cappucci), cavoli a foglia, lattughe e simili (esclusa la lattuga), erbe fresche, fagioli e piselli (con baccello) . . . . .	0,05	
	Altri ortaggi . . . . .	0,05	
	Legumi da granella . . . . .	0,05	
	Semi di soia . . . . .	0,2	
	Semi di cotone . . . . .	0,5	
	Altri semi oleaginosi . . . . .	0,05	
	Patate . . . . .	0,05	
	Tè . . . . .	0,1	
	Luppolo . . . . .	10	
	Cereali . . . . .	0,05	
	Barbabietole da zucchero . . . . .	0,05	
	Tabacco . . . . .	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
<b>PIRIMIFOS METILE</b> (insetticida - acaricida)	Mandarini, actinidie . . . . .	2	
	Agrumi (esclusi mandarini) . . . . .	1	
	Melo, pere, prugne, uve; fragole . . . . .	0,5	
	Mandorle, nocciole, pistacchi, noci, altre pomacee, drupacee (escluso le prugne), olive . . . . .	0,05	
	Altra frutta . . . . .	0,05	
	Carote, cavoli a infiorescenza . . . . .	1	
	Cavoli di Bruxelles . . . . .	2	
	Cipolle, pomodori, peperoni, cetrioli, cocomeri, cavoli a testa (esclusi i cavoli di Bruxelles), cavoli a foglia, cavoli-rapa, lattuga, spinaci, legumi freschi (esclusi i piselli senza baccello), sedani . . . . .	0,5	
	Ortaggi a bulbo (escluse le cipolle), melanzane, cucurbitacee (esclusi cetrioli e cocomeri), lattughe e simili (esclusa la lattuga), bietola da foglia e da costa, erbe fresche, ortaggi a stelo (esclusi i sedani), funghi coltivati . . . . .	0,05	
	Altri ortaggi . . . . .	0,05	
	Piselli e fagioli da granella . . . . .	0,5	
	Altri legumi da granella . . . . .	0,05	
	Semi di lino, di arachide, di girasole, di colza, di soia e di cotone . . . . .	0,05	
	Altri semi oleaginosi . . . . .	0,05	
	Patate . . . . .	0,05	
	Tè . . . . .	0,05	
	Luppolo . . . . .	0,05	
	Cereali . . . . .	5	
	Prodotti moliti (*) . . . . .	2	(*) Provenienti dai cereali trattati
	Barbabietole da zucchero . . . . .	0,5	
	Erbe aromatiche ed infusionali (escluso tè), essiccato commerciale . . . . .	0,5	
<b>TIABENDAZOLO</b> (fungicida)	Agrumi . . . . .	6	
	Frutta a guscio . . . . .	0,1	
	Pomacee, fragole . . . . .	5	
	Banane . . . . .	3	
	Ciliege, uve, lamponi, ribes a grappoli, uva spina . . . . .	0,05	
	Altra frutta . . . . .	0,05	
	Cavoli broccoli . . . . .	5	
	Agli, cipolle . . . . .	0,1	
	Bietole rosse, scalogni, pomodori, peperoni, cetrioli, meloni, cocomeri, cavoli cappucci, lattuga, fagioli, asparagi, sedani, porri, funghi coltivati . . . . .	0,05	
	Altri ortaggi . . . . .	0,05	
	Legumi da granella . . . . .	0,05	
	Semi oleaginosi . . . . .	0,05	
	Patate tardive . . . . .	5	
	Patate precoci . . . . .	0,05	
	Tè . . . . .	0,1	
	Luppolo . . . . .	0,1	
	Frumento, riso . . . . .	0,2	
Altri cereali . . . . .	0,05		
<b>TIODICARB</b> (insetticida)	<b>Vedere METOMIL</b>		

ALLEGATO 2

## LIMITI MASSIMI

di residui ammessi nei prodotti di origine animale elencati nell'allegato 1D del decreto ministeriale 9 agosto 1995

## PARTE A

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (PPM)		
	di grassi delle carni, di grassi delle preparazioni di carni, di grassi delle frattaglie e di grassi animali elencati nell'allegato 1D alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1D; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato 1D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
1. METIDATION . . . . .	0,02*	0,02*	0,02*
2. PIRIMIFOS-METILE . . . . .	0,05*	0,05*	0,05*

\* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica.

(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10% in peso, il limite di residuo si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso.

Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato 1D alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:

-- aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;  
 -- aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10%, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

## PARTE B

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (PPM)		
	di grassi delle carni, di grassi delle preparazioni di carni, di grassi delle frattaglie e di grassi animali elencati nell'allegato 1D alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1D; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato 1D alle voci 0407 00, 0408
1. METOMIL - somma di metomil e tiodicarb, espressa come metomil	0,02*	0,02*	0,02*
2. TIODICARB			
3. AMITRAZ - somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2.4, - dimetilalanilina, espressa come amitraz	Carne di pollame 0,02*		0,02
4. ALDICARB - somma di aldicarb, del suo solfossido e del suo solfone, espressa come aldicarb	0,01*	0,01*	0,01*
5. TIABENDAZOLO - somma di tiabendazolo e di 5-idrossitiabendazolo	0,1* (ad eccezione della carne ed altri prodotti ovini, bovini e caprini)		0,1*

\* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica.

96A3676